

Regolamenti (UE) 2016/1103 e 2016/1104:
sempre più concreta l'integrazione normativa nella tutela dei diritti patrimoniali
delle unioni internazionali
di Laura Basso

Il 29 gennaio 2019 è entrata in vigore la disciplina introdotta dai **Regolamenti (UE) 2016/1103 e 2016/1104** attraverso i quali il Consiglio dell'Unione Europea ha attuato la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi ed effetti patrimoniali delle unioni registrate (si escludono solo le coppie di fatto).

Sebbene i due regolamenti non forniscano una nozione di matrimonio, demandata ai singoli ordinamenti nazionali, i medesimi disciplinano il "**regime patrimoniale**" tra i coniugi e rispetto ai terzi in conseguenza del matrimonio o del suo scioglimento e, per quanto riguarda un'unione registrata, i rapporti patrimoniali dei partner tra loro e verso terzi, in conseguenza del rapporto giuridico creato dalla registrazione dell'unione o del suo scioglimento.

Scopo dei due importanti regolamenti è quello di garantire la certezza del diritto quanto al regime giuridico dei beni delle c.d. "unioni internazionali", superando la preesistente situazione di incertezza destinata a produrre effetti pregiudizievoli anche con riferimento ai diritti dei terzi ed all'effettivo esercizio del diritto di libera circolazione.

Le importanti novità in tema sono:

1) riconoscimento alle parti della libertà di scelta del foro competente

In tema di **competenza** precisano che l'autorità adita per decidere, rispettivamente, su questioni riguardanti la successione oppure su divorzio, separazione o annullamento del matrimonio o scioglimento dell'unione registrata, sarà competente a trattare le questioni relative ai rapporti patrimoniali dei coniugi o dei partner, a condizione - in determinati casi - che vi sia **un accordo tra le parti**. Inoltre, in mancanza di elezione del foro, i regolamenti prevedono una serie di criteri successivi volti a determinare la giurisdizione. In via eccezionale, qualora il matrimonio o l'istituto dell'unione registrata non sia riconosciuto nello Stato membro dell'autorità adita, questa potrà **declinare la competenza** e le parti potranno concordare di attribuire la competenza alle autorità giurisdizionali di qualsiasi altro Stato membro.

2) Riconoscimento alle parti della libertà di scelta della legge applicabile

Con riguardo alla **legge applicabile**, essa si applicherà alla totalità dei beni rientranti nel regime patrimoniale tra coniugi e in relazione agli effetti patrimoniali di un'unione registrata, privilegiando la **volontà delle parti**: i partner, i futuri partner, i coniugi o nubendi potranno designare o modificare, di comune accordo, la legge applicabile, ma dovrà esservi un collegamento con la legge scelta. La legge scelta dovrà riconoscere gli effetti patrimoniali alle unioni registrate.

3) Riconoscimento, dell'esecutività e dell'esecuzione delle decisioni, nonché dell'accettazione e dell'esecutività degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie

Mentre **le decisioni** emesse in uno Stato membro **sono riconosciute automaticamente negli altri Stati membri**, non essendo necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare, con riguardo all'esecutività, **le decisioni potranno essere eseguite in un altro Stato membro solo dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza di una parte interessata.**

- 4) **Si applicano solamente tra i 18 stati membri che hanno aderito alla cooperazione rafforzata UE** (Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia), unitamente ai due **relativi regolamenti d'esecuzione** emanati dalla Commissione ([regolamento \(UE\) 2018/1935](#) e [\(UE\) 2018/1990](#)), anch'essi entrati in vigore il 20 gennaio 2019.
- 5) **Si applicano solo ai procedimenti** avviati, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse **alla data o successivamente al 29 gennaio 2019**.
- 6) **Non disciplinano** la capacità giuridica dei coniugi e dei partner; l'esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio o di un'unione registrata; le obbligazioni alimentari; la successione a causa di morte del coniuge o del partner; la sicurezza sociale; il diritto di trasferimento o adeguamento tra coniugi o partner, in caso di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, nonché, in caso di scioglimento o annullamento dell'unione registrata, dei diritti a pensione di anzianità o di invalidità maturati durante il matrimonio o l'unione registrata e che non hanno generato reddito da pensione nel corso dello stesso; la natura dei diritti reali; qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro.

Per approfondimenti in materia:

www.dusilaw.eu; [linkedin.com/in/laura-basso-6a890232](https://www.linkedin.com/in/laura-basso-6a890232); l.basso@dusilaw.eu

link ai regolamenti:

(1103/2016)

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1103>

(1104/2016)

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1104>